



Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI)
Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Rev.

Data

Pagina



Marzo 2019

1

COMUNE DI PARMA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

(art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



**Appalto per Gestione dei servizi di informazione e prima accoglienza del
Comune di Parma.**

Impresa Appaltatrice:

Committente

Il Datore di lavoro (Appaltatore)

Il Responsabile Servizio Prevenzione

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione</p> <p>Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI)</p> <p>Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	
		Data	Marzo 2019
		Pagina	2

1. PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'Appaltatore per ogni lavoro al fine di eliminare e ridurre i rischi di interferenze, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Il presente documento non comprende i rischi specifici propri dell'attività della Impresa Appaltatrice, in quanto non è sostitutivo del documento di valutazione del rischio proprio dell'attività dell'Appaltatore che deve essere redatto dal datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice, ma dovrà tenere in debito conto i rischi propri specifici dell'attività appaltata.

Il responsabile di sede potrà interrompere i lavori, qualora ritenesse, nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Il presente documento è allegato al contratto di servizio.

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1655 del Codice Civile

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione del servizio



Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento del servizio e di verificarne lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Articolo 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione</p> <p>Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI)</p> <p>Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	
		Data	Marzo 2019
		Pagina	3

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	
		Data	Marzo 2019
		Pagina	4

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

1.2 DEFINIZIONI

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.



Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

PdL: "inteso come Postazione di Lavoro"

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	 <small>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</small>
		Data	Marzo 2019
		Pagina	5

2. APPALTO

2.1 ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Gestione dei servizi di informazione e prima accoglienza del Comune di Parma.

Le attività da svolgere sono le seguenti:

- 1) Gestione URP e Punto Informazioni del Centro Servizi al Cittadino;
- 2) Progettazione e gestione sito URP e redazione di materiale informativo;
- 3) Raccolta e gestione segnalazioni;
- 4) Gestione e aggiornamento informazioni: banca dati schede prodotto e FAQ (Frequently Asked Questions);
- 5) Gestione Reception DUC (Direzionale Uffici Comunali);
- 6) Gestione Reception Municipio;
- 7) Gestione Reception Palazzo del Governatore;
- 8) Gestione Palazzina Eridania.

I servizi dovranno essere resi presso:



- Direzionale Uffici Comunali (DUC) sito in Parma, alla Via L.go Torello de Strada n. 11 A, al piano -1.
- Residenza Municipale, siti in Piazza Garibaldi.
- Palazzo del Governatore, sito in Piazza Garibaldi (ingresso da Via Mameli).
- Palazzina Eridania, sita nel Parco Eridania (ingresso da Viale Barilla).

2.2 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata di 36 mesi e decorrerà dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi.

2.3 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

Servizio appaltante	
Area di lavoro	
Indirizzo	
Datore di Lavoro	
Responsabile S.P.P.	
RUP	
Tipologia appalto	

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	 <small>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</small>
		Data	Marzo 2019
		Pagina	6

2.4 ANAGRAFICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ragione sociale	
Sede legale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
<i>Datore di Lavoro</i>	
<i>Responsabile per l'appalto</i>	
<i>Responsabile S.P.P.</i>	

3 RISCHI GENERALI

Le attività svolte dal Committente o dai fruitori degli spazi di proprietà del committente non comportano interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro si rimanda ai Documenti (stilati per ciascun luogo di lavoro interessato dall'appalto), redatti ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i.

Il personale operante presso la struttura deve essere riconoscibile tramite tesserino di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'impresa.



Vige il divieto di fumo all'interno delle strutture.

Ogni situazione di pericolo ed eventuali problematiche relative alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono essere comunicate al personale di riferimento.

In caso di emergenza il personale si deve attenere alle disposizioni fornite dal coordinatore delle emergenze presente in struttura.

3.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice:
1. i mezzi estinguenti;
2. le istruzioni per lo sfollamento da attuarsi in caso di calamità, riportate all'interno di planimetrie esposte in tutti gli ambienti oggetto del presente documento;
3. i nominativi della squadra d'emergenza.

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	
		Data	Marzo 2019
		Pagina	7



ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Il personale dell'impresa esecutrice che opera nei luoghi di lavoro della committenza dovrà:
1. attenersi alle linee guida presenti nel Piano di Emergenza delle strutture interessate adeguandosi ad esse;
2. prendere visione delle planimetrie dei locali in cui operano, con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
3. comunicare al Committente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche - anche temporanee - alle vie di esodo, necessarie per lo svolgimento di particolari interventi;
4. prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
5. partecipare alle prove di evacuazione ed attenersi alle disposizioni del Responsabile della squadra di emergenza in caso di emergenza.

4. INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

Non sono stati individuati rischi specifici da interferenze.

5. COSTI DELLA SICUREZZA

La stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento, ritiene non esistano costi specifici per la sicurezza dovuti ad interferenze.

	<p>Servizio Prevenzione e Protezione Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p>	Rev.	 <small>UNI EN ISO 9001:2008</small> <small>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</small>
		Data	Marzo 2019
		Pagina	8

ALLEGATO A

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Parma, li

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice

ha ricevuto dal Comune di Parma, di cui al contratto nr. _____ del _____

Si sono riuniti i Sigg.ri:

(Per il Committente) _____

(Per l'Appaltatore) _____

Allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte all'interno delle strutture comunali nonché alle eventuali reciproche interferenze.

In relazione a quanto riportato nel DUVRI relativo al presente appalto, si concorda che l'appalto in oggetto non necessita di specifiche misure di protezione.

Dirigente e/o Preposto/RUP
(Committente)

Datore di Lavoro
(Appaltatore)

Responsabile del Servizio Prevenzione
(Committente)

Responsabile del Servizio Prevenzione
(Appaltatore)
